CRITERI DI VALUTAZIONE TITOLI

Ai fini dell'assegnazione dei punteggi per i titoli delle categorie sopra richiamate e con riferimento a quanto previsto dal già citato D.P.R. 220/2001, la Commissione stabilisce di attenersi ai seguenti criteri:

TITOLI DI CARRIERA

Max Punti 20

Per la valutazione dei titoli di carriera viene fatto riferimento a quanto previsto dall'art. 11, nonché degli artt. 20, 21 e 22 del DPR 220/2001, ed in particolare:

- Servizio presso Pubbliche Amministrazioni in qualità di dipendente p. 1,200 x anno in qualità di Collaboratore Prof.le Sanitario Tecnico Radiologia cat. D prestato a tempo pieno (36 ore settimanali)
- Servizio presso Pubbliche Amministrazioni in qualità di dipendente p.1,800 x anno in qualità di Collaboratore Prof.le Sanitario Tecnico Radiologia cat. Ds con incarico di coordinamento prestato a tempo pieno (36 ore settimanali)
- Il servizio prestato non a tempo pieno verrà valutato in proporzione all'orario settimanale svolto, purché lo stesso non sia inferiore a 12 ore settimanali.
- Il servizio prestato in qualità di dipendente presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è valutato, per il 25% della sua durata, come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza (DRP 220/01 art. 21 c. 3)
- Non verrà attribuito alcun punteggio ai periodi svolti presso privati non accreditati o ai periodi svolti tramite cooperative/agenzie interinali anche se prestati presso enti pubblici e/o privati accreditati.
- Servizio militare/civile in qualità di Tecnico di radiologia p. 1,200 x anno (solo se prestato dopo il conseguimento del titolo di studio)
- Servizio prestato all'estero in qualità di Tecnico di radiologia p. 1,200 x anno (solo se allegato il Decreto di riconoscimento ai sensi art. 22 DPR 220/2001)

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO

Max Punti 2

Il titolo di studio ritenuto valido quale requisito di ammissione non verrà valutato.

Verranno altresì valutati soltanto i seguenti titoli di studio:

•	Laurea Specialistica/Magistrale in Scienze Tecniche/diagnostiche	p. 1,000
•	Dottorato di Ricerca attinente	p. 2,000
•	Master professionalizzanti Universitari	p. 2,000
	(es: Packs, RM, Angiografia interventistica, senologia, ecografia)	p. 0,500
•	Master coordinamento Universitario	p. 0,500

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI

Max Punti 2

La commissione stabilisce che verranno valutati i singoli lavori prendendo in considerazione solamente le pubblicazioni edite a stampa su riviste indicizzate e/o impattate tenendo conto dell'originalità della produzione, dell'importanza della rivista, della continuità, dei contenuti dei singoli lavori, del grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione da conferire e dell'eventuale collaborazione di più autori.

La commissione procederà alla valutazione con un punteggio globale attribuendo:

pubblicazione/case report p. 0,100 (cad)

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

Max Punti 6

La Commissione stabilisce i seguenti criteri per l'assegnazione dei punteggi da attribuire al curriculum formativo e professionale dei candidati, sulla base delle documentazioni presentate, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 11 lettera d) del D.P.R. 220/01:

La commissione fissa i seguenti criteri nel rispetto del limite di punteggio sopra individuato:

Attività libero-professionale/borsa di studio/co.co.co.

p. 0,600 x anno

presso pubbliche amministrazioni in qualità di Tecnico di radiologia

Servizio svolto tramite agenzie interinali c/o SSN in qualità di tecnico di radiologia p. 0,600 x anno

Corsi di perfezionamento universitari

p. 0,200 (cad)

Attività di docenza universitaria

p. $0.500 \times a/a$

I suddetti titoli (master, corsi di alta formazione e corsi di perfezionamento) verranno valutati soltanto se attinenti al profilo da conferire e se già conseguiti al momento della scadenza del bando.

Eventi formativi in qualità di relatore

p. 0,050 cad.

Altri eventi formativi in qualità di uditore <u>non valutabili</u> in quanto oggetto di formazione obbligatoria.

Non verrà attribuito alcun punteggio ai periodi di attività svolti presso privati non accreditati o ai periodi svolti tramite cooperative anche se prestati presso enti pubblici e/o privati – accreditati.

Vengono determinati, altresì, i seguenti criteri generali per la valutazione dei titoli:

- I servizi saranno valutati sino alla data del rilascio del relativo certificato oppure, in presenza di autocertificazione, farà fede la data della stessa;
- I certificati, per essere oggetto di valutazione, debbono essere rilasciati dal legale rappresentante dell'Ente in originale o in copia autenticata o autocertificata;
- In caso di servizi contemporanei sarà valutato solo il servizio più favorevole al candidato;
- I servizi omogenei, prestati nella stessa posizione funzionale o qualifica, anche in sedi diverse, saranno cumulati fra loro;
- Per la valutazione dei servizi, le frazioni di anno saranno valutate in ragione mensile, considerando come mese intero periodi continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a 15 giorni; non saranno valutati periodi di servizio pari o inferiori a 15 giorni;
- per i periodi di servizio non specificatamente determinati le annate saranno calcolate dal 31/12 del primo anno all'1/1 dell'ultimo anno, mentre le mensilità dall'ultimo giorno del primo mese al primo giorno dell'ultimo mese;
- l'attività lavorativa sarà valutata solo se verrà dichiarata in maniera chiara la tipologia di contratto sottoscritto:
- non saranno valutati titoli presentati successivamente al termine utile per la presentazione delle domande;
- non saranno valutati titoli di studio dai quali non sarà possibile evincere dati sufficienti per successivi controlli;

• non saranno assegnati punteggi alle idoneità in concorsi.

La Commissione stabilisce infine che non sarà attribuito alcun punteggio a qualsiasi documento attestante attività non rientranti tra quelle sopra specificate, e stabilisce altresì di non attribuire alcun punteggio a qualsiasi documento che non sia autocertificato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di autocertificazioni. (D.P.R. 445/2000).